Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 205 del 27 agosto 1959

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 27 agosto 1959 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-235 631 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 648 184 841 737 666 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1959, n. 675.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.

Tariffe per speciali servizi telegrafici.

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.

Modificazioni alle tariffe postali per l'estero.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 agosto 1959, n. 675.
Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernenti, rispettivamente, le tariffe postali per l'interno della Repubblica ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per le operazioni ad essa richieste, già modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582; 2 agosto 1952, n. 1316; 30 giugno 1954, n. 819; 10 ottobre 1955, n. 1099; 20 marzo 1957, n. 333; 24 marzo 1957, n. 366; 5 settembre 1957, n. 855, sono apportate le variazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La voce n. 15 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 e successive variazioni, è soppressa.

Art. 3.

La numerazione delle voci 7, 8, 8 *bis*, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 36 *bis*, 38, 41, 45, 46, 50, 51, 52, 57 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e successive variazioni è sostituita dalla seguente:

il n. 7 è sostituito dal n. 8
il n. 8 è sostituito dal n. 9
il n. 8 *bis* è sostituito dal n. 10
il n. 9 è sostituito dal n. 11
il n. 10 è sostituito dal n. 12
il n. 12 è sostituito dal n. 14
il n. 13 è sostituito dal n. 15
il n. 14 è sostituito dal n. 16
il n. 16 è sostituito dal n. 17
il n. 17 è sostituito dal n. 18
il n. 18 è sostituito dal n. 19
il n. 19 è sostituito dal n. 20
il n. 20 è sostituito dal n. 21
il n. 21 è sostituito dal n. 22
il n. 22 è sostituito dal n. 23
il n. 24 è sostituito dal n. 25
il n. 25 è sostituito dal n. 26
il n. 26 è sostituito dal n. 27
il n. 27 è sostituito dal n. 28
il n. 28 è sostituito dal n. 29
il n. 29 è sostituito dal n. 30
il n. 30 è sostituito dal n. 31
il n. 31 è sostituito dal n. 32
il n. 35 è sostituito dal n. 36
il n. 36 è sostituito dal n. 37
il n. 36 *bis* è sostituito dal n. 38
il n. 38 è sostituito dal n. 40
il n. 41 è sostituito dal n. 44
il n. 45 è sostituito dal n. 48
il n. 46 è sostituito dal n. 49
il n. 50 è sostituito dal n. 55
il n. 51 è sostituito dal n. 56
il n. 52 è sostituito dal n. 57
il n. 57 è sostituito dal n. 63

Art. 4.

Le voci n. 3, 11, 23, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 40 *bis*, 42, 43, 44, 46-*bis*, 47, 48, 49, 53, 54, 55 e 56 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e successive variazioni, sono sostituite dalle seguenti voci di cui all'allegato *A* al presente decreto, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni:

la voce n. 3 dalla voce n. 3
la voce n. 11 dalla voce n. 13
la voce n. 23 dalla voce n. 24
la voce n. 32 dalla voce n. 33
la voce n. 33 dalla voce n. 34
la voce n. 34 dalla voce n. 35
la voce n. 37 dalla voce n. 39
la voce n. 39 dalla voce n. 41
la voce n. 40 dalla voce n. 42
la voce n. 40-*bis* dalla voce n. 43
la voce n. 42 dalla voce n. 45
la voce n. 43 dalla voce n. 46
la voce n. 44 dalla voce n. 47
la voce n. 46-*bis* dalla voce n. 50
la voce n. 47 dalla voce n. 51
la voce n. 48 dalla voce n. 53
la voce n. 49 dalla voce n. 54

la voce n. 53 dalla voce n. 58
la voce n. 54 dalla voce n. 59
la voce n. 55 dalla voce n. 60
la voce n. 56 dalla voce n. 61

Nella predetta tabella 1 sono inserite le nuovi voci numeri 7, 52 e 62 di cui al medesimo allegato *A* al presente decreto.

Art. 5.

Nella tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e successive variazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nella rubrica « Dimensioni massime » la numerazione delle voci 5, 6 e 7 è sostituita dalla seguente:

il n. 5 è sostituito dal n. 6 — il n. 6 è sostituito dal n. 7 — il n. 7 è sostituito dal n. 8.

Le voci 8 e 9 della rubrica « Limiti massimi di peso », le voci 1 e 4 della rubrica « Dimensioni massime », le voci n. 3 lettera *a*) e n. 5 della rubrica « Limiti di valore e di assegno », sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui all'allegato *B* al presente decreto, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Nella predetta rubrica « Dimensioni massime » è inserita la nuova voce n. 5 di cui al medesimo allegato *B* al presente decreto.

Art. 6.

La tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583, tabella concernente le tariffe telegrafiche per l'interno per i servizi ordinari, già modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, è sostituita dalla tabella *A* di cui all'allegato C al presente decreto, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 7.

Il diritto di ricevuta, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, per l'accettazione di raccomandate, assicurate e pacchi e per la emissione dei vaglia è conglobato nelle tariffe previste per le corrispondenti voci della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e successive variazioni, modificata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, restando così soppressa la relativa voce.

Il diritto di ricevuta per i telegrammi interni ed internazionali di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, è conglobato, per i telegrammi interni, nelle tariffe previste nella tabella *A* di cui all'allegato *C* al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1959, salvo le modificazioni tariffarie previste alla voce n. 13 dell'allegato *A*, che avranno effetto dal 1° gennaio 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — SPATARO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 67. — VILLA

ALLEGATO *A*

TABELLA 1

Tariffe postali per l'interno

Voce	Descrizione		Tariffa
3	— *Cartoline di Stato e dell'industria privata*:		
	a) semplici	L.	25 —
	b) con risposta pagata	»	50 —
7	— *Stampe augurali*:		
	a) contenenti convenevoli redatti interamente a stampa	»	15 —
	b) contenenti convenevoli manoscritti espressi con un massimo di 5 parole	»	15 —
13 (già 11)	— *Stampe periodiche spedite in abbonamento*:		
	1° *gruppo*: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e periodici pubblicati almeno una volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani:		
	per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.	»	0,30
	per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,20
	2° *gruppo*: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:		
	per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.	»	1,25
	per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,75
	3° *gruppo*: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano una volta al mese:		
	per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.	»	2 —
	per ogni 50 grammi o frazione in più	»	1 —
	4° *gruppo*: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:		
	per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.	»	3 —
	per ogni 50 grammi o frazione in più	»	2 —
	Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua lo arrotondamento a lira intera per eccesso.		
24 (già 23)	— *Notificazione atti giudiziari*:		
	a) francatura del piego in base alle tariffe normali;		
	b) raccomandazione del piego in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;		

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . L. 85 —

33 (già 32) — *Diritto di raccomandazione* (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse . . . . . . » 85 —

b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle successive lettere c) e d) . . . . » 60 —

c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici e per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . » 25 —

d) per i pieghi di libri (nei limiti di 700 grammi) spediti sottofascia da Case editrici o librarie a ciò autorizzate . . . . » 30 —

34 (già 33) — *Sopratassa di trasporto aereo*:

Lettere, biglietti postali, cartoline con corrispondenza epistolare - L.C. - . . . . nulla

Altri oggetti - A.O. - (cartoline illustrate, biglietti da visita, partecipazioni, carte punteggiate ad uso dei ciechi, carte manoscritte, fatture, stampe in genere, campioni e pacchetti) per ogni 30 grammi o frazione L. 5 —

Pacchi (di peso non superiore a kg. 5) sopratassa fino a 1.000 gr. . . . . » 220 —

per ogni 500 grammi o frazione in più . . . . . » 110 —

i pacchi inviati per via aerea sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 120. Sia la sopratassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria (per i pacchi aerei non è ammessa l'assicurazione).

35 (già 34) — *Diritto di assicurazione* (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

sulle corrispondenze:

a) assicurazione ordinaria:

per le prime 100.000 lire . . . . . . L. 100 —

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . » 50 —

b) assicurazione convenzionale:

tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;

c) assicurazione contro i rischi di forza maggiore per corrispondenze e per pacchi oltre il diritto di assicurazione normale:

per le prime 100.000 lire . . . . » 100 —

per ogni successive 50.000 lire o frazione in più . » 50 —

sui pacchi:

per le prime 100.000 lire di valore assicurato . . » 250 —

per ogni successive 50.000 lire o frazione in più . » 125 —

39 (già 37) — *Pacchi ordinari*:

a) normali:

	fino a 1 kg.	L. 280
da oltre 1 kg.	fino a 2 kg.	» 300
da oltre 2 kg.	fino a 3 kg.	» 320
da oltre 3 kg.	fino a 4 kg.	» 340
da oltre 4 kg.	fino a 5 kg.	» 360
da oltre 5 kg.	fino a 6 kg.	» 380
da oltre 6 kg.	fino a 7 kg.	» 400
da oltre 7 kg.	fino a 8 kg.	» 420
da oltre 8 kg.	fino a 9 kg.	» 440
da oltre 9 kg.	fino a 10 kg.	» 460
da oltre 10 kg.	fino a 11 kg.	» 480
da oltre 11 kg.	fino a 12 kg.	» 500
da oltre 12 kg.	fino a 13 kg.	» 520
da oltre 13 kg.	fino a 14 kg.	» 540
da oltre 14 kg.	fino a 15 kg.	» 560
da oltre 15 kg.	fino a 16 kg.	» 580
da oltre 16 kg.	fino a 17 kg.	» 600
da oltre 17 kg.	fino a 18 kg.	» 620
da oltre 18 kg.	fino a 19 kg.	» 640
da oltre 19 kg.	fino a 20 kg.	» 660

b) voluminosi:

tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 50 %;

c) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 100 %.

41 (già 39) — *Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi* (fino a 10 kg.):

a) normali:

tariffa unica . . . . L. 200 —

b) voluminosi:

tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 50 %;

c) ingombranti:

tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 100 %.

42 (già 40) — *Recipienti vuoti di ritorno*:

a) normali:

tariffa unica . . . . L. 200 —

b) voluminosi:

tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 50 %;

c) ingombranti:

tariffa di cui alla lettera a) della presente voce maggiorata del 100 %.

43 (già 40 bis) — *Pacchi contenenti libri spediti da editori*:

Ordinari:

a) normali:

	fino a 1 kg.	L. 140
da oltre 1 kg.	fino a 2 kg.	» 150

da oltre 2 kg. fino a 3 kg. . . . . L. 160
da oltre 3 kg. fino a 4 kg. . . . . » 170
da oltre 4 kg. fino a 5 kg. . . . . » 180
da oltre 5 kg. fino a 6 kg. . . . . » 190
da oltre 6 kg. fino a 7 kg. . . . . » 200
da oltre 7 kg. fino a 8 kg. . . . . » 210
da oltre 8 kg. fino a 9 kg. . . . . » 220
da oltre 9 kg. fino a 10 kg. . . . . » 230
da oltre 10 kg. fino a 11 kg. . . . . » 240
da oltre 11 kg. fino a 12 kg. . . . . » 250
da oltre 12 kg. fino a 13 kg. . . . . » 260
da oltre 13 kg. fino a 14 kg. . . . . » 270
da oltre 14 kg. fino a 15 kg. . . . . » 280
da oltre 15 kg. fino a 16 kg. . . . . » 290
da oltre 16 kg. fino a 17 kg. . . . . » 300
da oltre 17 kg. fino a 18 kg. . . . . » 310
da oltre 18 kg. fino a 19 kg. . . . . » 320
da oltre 19 kg. fino a 20 kg. . . . . » 330

b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce maggiorate del 50 %;

c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce maggiorate del 100 %.

Urgenti (fino a 5 kg.):
tariffe di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), della presente voce maggiorate del 100 % (oltre il diritto fisso di recapito per espresso di L. 120).

45 (già 42) — *Corrispettivi per concessioni di servizi*:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:
per ogni oggetto . . . . L. 20 —

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . » 20 —

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:
per ogni pacco o collo fino a 1 kg. . . . . » 50 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg. . . » 80 —
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg. . . » 110 —
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg. . . » 140 —

46 (già 43) — *Vaglia ordinari*:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 10):
fino a L. 5.000 . . . . . . L. 50 —
da oltre L. 5.000 fino a L. 20.000 . . . . . . » 90 —
da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000 . . . . . . » 150 —
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . . . . . . » 200 —
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000 . . . . . . » 250 —

47 (già 44) — *Vaglia* fino a L. 5000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate (oltre il prezzo del modulo di cui alla voce 46):
tassa di emissione . . . . L. 25 —

50 (già 46-*bis*) — *Vaglia* a taglio fisso:
tassa di emissione:
da L. 500 e da L. 1.000 . . . . L. 10 —
da L. 2.000 e da L. 3.000 . . . . » 20 —
da L. 4.000 e da L. 5.000 . . . . » 30 —

51 (già 47) — *Vaglia scaduti*: tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, vaglia telegrafici, vaglia a taglio fisso:
per ogni vaglia . . . . L. 200 —

b) per vaglia di servizio di qualunque importo:
per ogni vaglia . . . . L. 50 —

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione, e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

52 — *Vaglia ordinari e telegrafici smarriti*:
tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità: per ogni vaglia . . . . L. 200 —
Sono esenti dal pagamento della tassa i titoli non giunti a destinazione.

53 (già 48) — *Riscossione di crediti*:
Diritto fisso di riscossione per ogni plego d'importo:
fino a L. 200.000 . . . . L. 200 —
per ogni successive 50.000 lire o frazione in più » 50 —
Per titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo:
fino a L. 200.000 . . . . » 150 —
per ogni successive 50.000 lire o frazione in più » 50 —

54 (già 49) — *Conti correnti postali*:

a) versamenti (tassa unica) . . . . L. 20 —

b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno):
assegni localizzati (tassa unica) . . . . . » 30 —
assegni all'ordine (tassa unica) . . . . . » 50 —

Sono esenti dal pagamento della tassa: i versamenti fatti dal correntista sul proprio conto corrente; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali; le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.

c) estratti di conto richiesta dal correntista:

per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del richiedente . . . . L 50 —

d) copia del conto richiesta dal correntista:

per ogni facciata del mod Ch. 4-*bis* (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . . » 100 —

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . » 200 —

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi

Sono parimenti esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati, giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, purchè esso non sia inferiore a L. 20 000. Se l'assegno è di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente, e convertito in francobollo che saranno dall'ufficio postale accettante applicati sulla domanda mod Ch 64 ed annullati;

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . » 100 —

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto del correntista) . . . . » 200 —

h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Ch. 8-*ter* (tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche) e mod Ch 8-*quater* e per rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre la tassa di cui alla lettera *a*) . . . . . » 10 —

i) attestazioni di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici di conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a 4 tagliandi):

per ogni attestazione . . . . » 10 —

l) duplicati di certificati di allibramento richiesti dal correntista dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:

per ogni duplicato . . . . » 50 —

m) revoca di postagiro internazionale

diritto fisso . . . . » 100 —

n) riaccreditamento assegni non scaduti . . . » 20 —

58 (già 53)	— Avviso di ricevimento	L 25 —
59 (già 54)	— Avviso di pagamento	L 25 —
60 (già 55)	— Tessera di riconoscimento	L 150 —
61 (già 56)	— Tassa di reclamo	L 50 —
62	— Tassa per la richiesta in visione di titoli pagati . . (la tassa sarà rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode).	L 50 —

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

ALLEGATO B

LIMITI DI PESO, DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO

Tabella 2

LIMITI MASSIMI DI PESO

8 — Cartoline illustrate, biglietti da visita, stampe augurali contenenti non più di 5 parole di convenevoli manoscritti, fatture commerciali ammesse alla speciale tariffa, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla voce 10 della tabella 1 . . . . gr 15

9 — Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . . » 50

DIMENSIONI MASSIME

1 — Lettere, manoscritti e fatture commerciali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste:
cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza, con cm 10 di diametro.

4 — Cartoline illustrate, biglietti da visita e stampe augurali con non più di cinque parole di convenevoli, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla voce 10 della tabella 1, cm. 15 × 10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito

5 — Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa e partecipazioni
cm 24 × 18.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

3 — (Vaglia postali)

a) Vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione)

Limite minimo per ogni vaglia . . . . L 100

Limite massimo per ciascun vaglia . . . . » 200 000

5 — Conti correnti postali:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione centrale):

Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

per gli Uffici principali e le Sezioni di « Cassa » degli Uffici dei conti correnti . . . . L 5 000 000

per gli Uffici locali . . . . » 1 000 000

per le agenzie . . . . » 200 000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto, e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro nonchè per quelle eseguite presso le Casse provinciali delle poste.

Limite massimo per gli assegni all'ordine . . . » 1 000 000

b) Limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione centrale) per i versamenti, gli assegni ed i postagiro . . . . » 100

Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione postale-telegrafica non sono soggette a limiti di sorta.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

ALLEGATO *C*

Tariffe telegrafiche per l'interno

Tabella A

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI ORDINARI

Categorie dei telegrammi:

1 Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento fino a sedici parole . . . . L 250
per ogni parola in più . . . . » 15

2 Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento, fino a sedici parole . . . . » 490
per ogni parola in più . . . . » 30

3 Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa fissa . . . . . » 180
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . » 15

4 Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa fissa . . . . . » 360
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . » 30

5 Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati . . . . » 250

6 Telegrammi urgentissimi, privati e di Stato a pagamento, fino a sedici parole . . . . L 730
per ogni parola in più . . . . » 45

7 Telegrammi lampo, fino a sedici parole . . . . » 970
per ogni parola in più . . . . » 60

8 Telegrammi lettera notturni, fino a trenta parole . . . . . . » 250
per ogni parola in più . . . . » 8

9 Telegrammi « OCEANO » fino a sedici parole . . . . » 810
per ogni parola in più . . . . » 50

10 Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni, fino a trenta parole . . . . . . » 160
per ogni parola in più . . . . » 5

11 Telegrammi semaforici (SEM): oltre la tassa per il percorso telegrafico, soprattassa per la trasmissione semaforica, fino a sedici parole . . . . » 240
per ogni parola in più . . . . » 15

12 Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento, fino a sedici parole » 140
per ogni parola in più . . . . » 8

13 Marconigrammi scambiati, via stazioni costiere, fra l'Italia e la Somalia sotto mandato italiano da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e marconigrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per tramite di una stazione costiera italiana o della Somalia sotto mandato italiano, per parola, senza minimo:
tassa radiotelegrafica costiera . . . . » 55
tassa radiotelegrafica di bordo . . . . » 45
quando si tratti:

a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani considerando come tali anche quelli della Somalia sotto mandato italiano;

b) di marconigrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue:
tassa costiera . . . . » 35
tassa di bordo . . . . » 25

La tassa radiotelegrafica costiera di L. 55 per parola si applica, inoltre, ai marconigrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.
Tariffe per speciali servizi telegrafici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli Atti della Conferenza internazionale telegrafica-telefonica (Regolamento telegrafico) stipulati a Parigi il 5 agosto 1949 e resi esecutivi in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1950, n. 864;

Riconosciuta la necessità di stabilire la tariffa per lo speciale servizio dei « Marconigrammi - SLT - (lettere radiomarittime) » e il diritto di ricevuta previsto dall'art. 31 alinea 206 - del citato Regolamento telegrafico, per l'accettazione dei telegrammi per l'estero;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa per lo speciale servizio dei « Marconigrammi SLT - (lettere radiomarittime) » è stabilita nella seguente misura:

tassa radiotelegrafica costiera fino a 20 parole . . . . L. 440

tassa radiotelegrafica di bordo fino a 20 parole . . . . » 320

per ogni altra parola oltre le venti:

tassa radiotelegrafica costiera . . . . . » 35

tassa radiotelegrafica di bordo . . . . . » 25

Art. 2.

Il diritto di ricevuta per l'accettazione di telegrammi per l'estero è fissato in L. 20.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1959

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1959

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1959
Registro n. 53 Ufficio riscontro poste, foglio n. 198 — GIANNELLI

(7766)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959
Modificazioni alle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 49 della Convenzione postale universale, stipulata ad Ottawa il 3 ottobre 1957, resa esecutiva in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1293, e l'art. III del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 31 agosto 1951;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 27 settembre 1957;

Riconosciuta la necessità di uniformare le tariffe postali per l'estero alle norme della citata Convenzione postale universale stipulata ad Ottawa, adeguandole, nel contempo, alle tariffe postali per l'interno della Repubblica;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali internazionali stabilite con il decreto Ministeriale 4 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1951, n. 199, e modificate con il decreto Ministeriale 4 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1957, n. 240, sono sostituite dalle tariffe di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1959

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1959
Registro n. 53 Ufficio riscontro poste foglio n. 199 — GIANNELLI

TABELLA

Tariffe postali internazionali

1 — *Lettere*:

per i primi 20 grammi	L	60
per ogni porto successivo di 20 grammi o frazione	»	35

2 — *Cartoline di Stato e dell'industria privata*

semplici	»	35
con risposta pagata	»	70

3 — *Cartoline illustrate*:

con la sola firma, o con non più di 5 parole di convenevoli, data e firma del mittente	»	15

4 — *Biglietti da visita*

con non più di cinque parole di convenevoli	»	15

5 — *Partecipazioni*:

di nascita, morte matrimonio e simili, a stampa	»	15

6 — *Carte manoscritte e fatture commerciali*:

per i primi 250 grammi (minimo)	»	60
per ogni 50 grammi o frazione, successivi	»	15

7 — *Stampe*

per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi	»	15

8 — *Campioni di merci*:

per i primi 250 grammi (minimo)	»	60
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	15

9 — Pacchetti postali:

per i primi 250 grammi (minimo)	»	120
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	25

10 — *Espressi*, oltre la francatura ordinaria	»	100

11 — *Raccomandazione*, oltre la francatura ordinaria:

sia per le corrispondenze chiuse che per quelle aperte	»	90

12 — *Diritto di assicurazione*, oltre la tassa di francatura ordinaria e di raccomandazione:

per ogni 200 franchi oro o frazione di 200 franchi oro dichiarati	»	100

13 — *Diritto di consegna* in mani proprie di oggetti raccomandati con avvisi di ricevimento	L	45

14 — *Scatolette con valore dichiarato*, oltre i diritti di raccomandazione e di assicurazione:

per i primi 250 grammi (minimo)	»	175
per ogni 50 grammi o frazione, successivi	»	35

15 — *Diritto di ricomposizione in dogana*

per le corrispondenze gravate di diritti doganali	»	50
per i pacchi e le scatolette con valore dichiarato	»	100

16 — *Diritto di assegno*:

tassa fissa per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia internazionale emesso gratuitamente, oltre al diritto proporzionale del ½ % dell'importo dell'assegno	»	110

oppure

tassa fissa per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante versamento in conto corrente postale aperto nel Paese di destinazione dell'invio	»	55
Per gli invii esteri gravati di assegno il cui importo deve essere versato in c/c aperto in Italia, tassa fissa dedotta dall'ammontare dell'assegno	»	55

restituzione del vaglia di rimborso per via aerea:

nelle relazioni con i Paesi europei	senza sopratassa
nelle relazioni con i Paesi extra europei	sopratassa prevista per la categoria LC secondo i Paesi di destinazione

17 — *Avvisi di ricevimento*:

chiesti all'atto dell'impostazione	»	60
chiesti dopo l'impostazione	»	100

restituzione dell'avviso per posta aerea:

nelle relazioni con i Paesi europei	senza sopratassa
nelle relazioni con i Paesi extraeuropei	sopratassa prevista per la categoria LC secondo i Paesi di destinazione

β — *Soprattassa di posta aerea:*

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C. per ogni 5 gr. Lire	A. O. per ogni 30 gr. Lire
EUROPA	Senza soprattassa	15
Aden	45	35
Afghanistan	100	55
Africa del Sud	100	60
Africa del Sud Ovest	100	60
Africa Equatoriale Francese	60	40
Africa Occidentale Francese	60	35
Africa Occidentale Spagnola	60	35
Africa Orientale Britannica	65	40
Aleutine (is.)	60	50
Algeria e Sahara	15	15
Amiranti (is.)	65	40
Alto Volta	60	35
Amici (is.)	150	135
Andaman (is.)	100	65
Angola	70	45
Anguilla (is.)	90	70
Antigua (is.)	90	70
Antille Olandesi	90	75
Arabia Saudita	45	25
Argentina	100	80
Aruba (is.)	90	75
Ascension (is.)	100	60
Australia	140	135
Azzorre (is.)	20	15
Bahama	60	50
Bahrein	45	30
Banks (is.)	150	135
Barbados (is.)	90	70
Basutoland	100	60
Bechuanaland	100	60
Belep (is.)	150	135
Bermude	60	50
Birmania	100	70
Bismarck (Arc.)	150	135
Bolivia	135	100
Bonaire (is.)	90	75
Borneo del Nord	115	85
Brasile	115	90
Brunei	115	85
Caiques (is.)	60	50
Cambogia	100	70
Cameroun (Rep.)	60	35
Cameroun Britannico	60	25
Canada	60	60
Canarie (is.)	20	15
Capo (Prov. del Capo)	100	60
Capo Verde (is.)	60	35
Caroline (is.)	150	135
Cayman (is.)	65	65
Ceuta	25	20
Ceylon	100	60
Chafarinas	25	20
Chatham (is.)	150	135

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C per ogni 5 gr. Lire	A O per ogni 30 gr. Lire
Chesterfield (is.)	150	135
Christmas (is.)	100	75
Cile	135	100
Cina (Formosa)	145	85
Cina Popolare	120	80
Cipro (is.)	20	15
Cocos (is.)	140	135
Colombia	90	85
Comore (is.)	100	60
Congo Belga	65	50
Cook (is.)	150	135
Corea del Nord	145	100
Corea del Sud	145	100
Costa d'Avorio	60	35
Costa-Rica	70	75
Cuba (is.)	65	65
Curaçao (is.)	90	75
Dahomey	60	35
Damao	100	65
Diu	100	65
Doha	45	30
Dominica (is.)	90	70
Dominicana (Rep.)	65	70
Dubai	45	30
Egitto (Repubblica Araba Unita)	25	15
Ellice (is.)	150	135
El Salvador	70	75
Equatore	90	85
Eritrea	35	30
Etiopia	60	35
Falkland (is.)	100	80
Fanning (is.)	150	135
Fernando Po (is.)	60	35
Figi (is.)	150	135
Filippine (is.)	145	80
Foutouna	150	135
Gabon	60	40
Galapagos (is.)	90	85
Gambia (Prot.)	60	35
Gambier (Arc.)	150	135
Ghana (Costa d'Oro)	60	35
Giamaica (is.)	65	70
Giappone	145	100
Gilbert (is.)	150	135
Giordania	20	15
Goa	100	65
Golfo Persico (Uffici britannici del)	45	30
Grenada (is.)	90	70
Grenadine (is.)	90	70
Guadalupa (is.)	90	70
Guam	150	135
Guantanamo	60	50
Guatemala	70	80
Guinea (Rep.)	60	35
Guinea Portoghese	60	35
Guinea Spagnola	60	35

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C. per ogni 5 gr. Lire	A. O. per ogni 30 gr Lire
Guyana Britannica	90	80
Guyana Francese	90	80
Guyana Olandese	90	80
Haiti (is.)	65	70
Haway (is.)	90	90
Honduras (Rep.)	70	75
Honduras Britannico	70	75
Hong Kong	100	80
Huon (is.)	150	135
Ifni (Terr.)	60	35
India	100	65
India Portoghese	100	65
Indonesia	115	115
Iran	45	25
Iraq	45	25
Israele	20	15
Jadu	150	135
Johore	100	75
Kedah	100	75
Keeling	140	135
Kelantan	100	75
Kenya	65	40
Kermadek	150	135
Kuwait	45	30
Laboan	115	85
Laccadive (is.)	100	65
Laos	100	70
Lealtà (is. della)	150	135

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C. per ogni 5 gr. Lire	A. O. per ogni 30 gr Lire
Libano	20	15
Liberia	70	45
Libia	15	15
Lord Howe	140	135
Macao	120	80
Madagascar e Dipendenze	100	60
Madera (is.)	20	15
Malacca	100	75
Maldive (is.)	100	60
Malesia (Federazione)	100	75
Marchesi (Arc.)	150	135
Marianne (is.)	150	135
Marocco	25	20
Marshall (is.)	150	135
Martinica (is.)	90	70
Mauritania	60	35
Maurizio (is.)	100	65
Medio Congo	60	40
Melilla	25	20
Messico	70	90
Midway (is.)	90	90
Miquelon (is.)	90	70
Montserrat (is.)	90	70
Mozambico	100	60
Muscat	45	30
Natal (Prov.)	100	60
Nauru (is.)	150	135
Negri Sembilan	100	75

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C. per ogni 5 gr. Lire	A. O. per ogni 30 gr. Lire
Nepal	100	65
Nevis (is)	90	70
Nicaragua	70	75
Nicobar (is)	100	65
Niger	60	35
Nigeria	60	25
Norfolk (is.)	150	135
Nuova Caledonia	150	135
Nuova Guinea (Austr.)	150	135
Nuova Guinea Olandese	150	135
Nuova Zelanda	150	135
Nuove Ebridi	150	135
Nyasaland	65	55
Oceano (is)	150	135
Orange (Prov.)	100	60
Oubangui-Chari	60	40
Pahang	100	75
Pakistan	100	55
Palaos (is)	150	135
Panama (Rep)	70	75
Panama (Zona del Canale)	70	75
Papuasia (Terr.)	150	135
Paraguay	135	90
Penang	100	75
Perak	100	75
Perlis	100	75
Perù	135	90
Phoenix (is.)	150	135

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C. per ogni 5 gr. Lire	A. O. per ogni 30 gr. Lire
Pini (Is dei)	150	135
Pitcairn (is)	150	135
Polinesia Francese	150	135
Portorico	65	75
Principe (is)	60	35
Qatar	45	30
Reunion (is)	100	60
Rhodesia	65	55
Rio de Oro	60	35
Rodriguez (is)	100	60
Ruanda Urundi	65	50
Riu-Kiu (is)	145	100
Saba (is)	90	75
Sahara Spagnolo	60	35
Salomone (is)	150	135
Samoa (is)	150	135
San Cristoforo (is)	90	70
San Martino (is)	90	75
San Pietro (is)	90	70
Santa Croce (is - America Centrale)	90	70
Santa Cruz (Melanesia - Oceano Pacifico)	150	135
Santa Lucia (is)	90	70
Sant'Elena (is)	100	60
Sant'Eustachio (is)	90	75
San Tommaso (is. - America Centrale)	90	75
San Tommaso (is - Africa)	60	35
San Vincenzo	90	70
Sarawak	115	85

PAESI DI DESTINAZIONE	L C per ogni 5 gr. Lire	A O per ogni 30 gr. Lire
Selangor	100	75
Senegal	60	35
Seychelles (is.)	65	40
Sharja	45	30
Shortland	150	135
Sierra Leone	65	40
Singapore	100	75
Siria (Repubblica Araba Unita)	20	15
Società (is.)	150	135
Somalia (Terr. s. t. italiana)	45	40
Somalia Britannica	45	35
Somalia Francese	45	30
Sottovento (is.)	150	135
Stati Uniti d'America	60	50
Sudan (Rep.)	50	30
Sudan Francese	60	35
Surinam	90	80
Surprise	150	135
Swaziland	100	60
Tahiti (is.)	150	135
Tailandia	100	65
Taiwan	145	85
Tanganica	65	40
Tchad	60	40
Terranova (is.)	60	60
Timor Portoghese	115	115
Tobago (is.)	90	85
Togo	70	45
Togoland	60	35
Tonga (is.)	150	135
Torres (is.)	150	135
Tortola (is.)	90	75
Transvaal	100	60
Trengganu	100	75
Trinità (is.)	90	85
Tristan de Cunha	100	60
Tuamotou (Arc.)	150	135
Tubai	150	135
Tunisia	15	15
Turques (is.)	60	50
Uganda	65	40
Umm Said	45	30
Uruguay	115	85
Venezuela	90	80
Vergini (is. Britanniche)	90	70
Vergini (is. USA)	90	70
Viet-Nam del Nord	100	70
Viet-Nam del Sud	100	70
Wake (is.)	150	135
Wallis (is.)	150	135
Walpole (is.)	150	135
Washington (is.)	150	135
Wollesley	100	75
Yemen	45	35
Zanzibar (is.)	65	45
Zululand	100	60

19 — *Reclami e richieste d'informazioni* . . . . L 100

20 — *Domande scritte*:

per invio o ritiro di corrispondenze o pacchi, o vaglia, per modificazioni d'indirizzo, per l'annullamento o modificazione dell'importo dell assegno o del vaglia ecc fatte dai mittenti (oltre il diritto di raccomandazione) . . . . » 85

21 — *Minimo di tassa per oggetti di corrispondenza provenienti dall'estero insufficientemente francati* . . . . » 20

22 — *Buoni risposta internazionali* . . . . » 120

23 — *Vaglia postali*:

a) Per i vaglia spediti direttamente a destinazione (vaglia allo scoperto):

Diritto fisso di emissione . . . . » 55

oltre al diritto proporzionale di L. 0 50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire con arrotondamento per eccesso a lira intera.

b) Per i vaglia che si scambiano tramite l Ufficio Cambio di Roma (vaglia elencati):

Diritto fisso di emissione . . . . » 55

oltre al diritto proporzionale di L 1 per ogni 100 lire o frazione.

c) Richiesta di autorizzazione bancaria mod VII-*bis*:

oltre L 50 000 . . . . » 200

24 — *Vaglia telegrafici*:

oltre la tassa stabilita per i vaglia internazionali è dovuta la tassa telegrafica e il diritto di ricevuta.

25 — *Avviso di pagamento*: diritto fisso:

chiesto all'atto dell'emissione del vaglia » 60

chiesto successivamente . . . . » 100

restituzione dell'avviso di pagamento per via aerea:

se il vaglia è diretto in Europa . . . . senza sopratassa

se il vaglia è diretto in un Paese extra europeo . . . . sopratassa prevista per la categoria LC secondo i Paesi di destinazione

26 - Diritto di pagamento in mani proprie dei vaglia internazionali (oltre all avviso di pagamento) . . L 45

27 — Diritto di rivalidazione (quando la scadenza non sia imputabile ad errore del servizio postale) . . . . » 100

28 — Diritto di pagamento a domicilio (quando il beneficiario si trovi nell impossibilità di recarsi a riscuotere il vaglia in ufficio) » 100

29 — *Buoni postali di viaggio*:

Costo del libretto di cinque buoni . . . . » 85

oltre la tassa di emissione di L 10 per ogni 1000 franchi francesi

30 — *Conti Correnti*:

Postagiro destinati all'estero - per ogni 1000 lire o frazione . . » 1
(con un minimo di L. 40 di tassa)

(4767)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151162) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.